

FONDO PENSIONE DIPENDENTI METLIFE

FONDO PENSIONE PREESITENTE

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1044

Istituito in Italia



Via Andrea Vesalio, 6 – 00161 Roma



+39 06 49216345



Mail: info@fondopensionemetlife.it

Pec: fondopensione.MetLife@legalmail.it



www.fondopensionemetlife.it

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

Edizione Giugno 2023

**COSA FARE SE VUOI CHIEDERE L'ANTICIPAZIONE DELLA TUA POSIZIONE NEL
FONDO PENSIONE DIPENDENTI METLIFE**

Sommario

1. OGGETTO	3
2. NORME GENERALI	3
3. ANTICIPAZIONE PER SPESE SANITARIE	6
4. ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO DELLA PRIMA CASA.....	6
5. ANTICIPAZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA....	7
6. ANTICIPAZIONE PER ULTERIORI ESIGENZE	8
7. DISPOSIZIONI OPERATIVE.....	8
7.1 PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA.....	8
7.2 TEMPI DI LIQUIDAZIONE	14
7.3 OBBLIGO DI REINTEGRO.....	15
8. FACOLTA' DI REINTEGRO	15

DOCUMENTO DELLE ANTICIPAZIONI

1. OGGETTO

Il presente Documento disciplina le condizioni e le modalità operative in materia di **anticipazione** della posizione individuale, in applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 252/2005 e nell'art. 13 dello Statuto del **Fondo Pensione Dipendenti Metlife** (di seguito, più brevemente, anche "Fondo").

2. NORME GENERALI

2.1 L'aderente può ottenere anticipazioni della posizione individuale complessivamente maturata per i seguenti motivi:

a) in qualsiasi momento per un importo non superiore al 75% della posizione individuale	❖ per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge ed ai figli per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche
b) decorsi otto anni di iscrizione per un importo non superiore al 75% della posizione individuale	❖ per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli
	❖ per la realizzazione – sulla prima casa di abitazione dell'aderente o dei figli – degli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
c) decorsi otto anni di iscrizione per un importo non superiore al 30% della posizione individuale	❖ per ulteriori esigenze dell' aderente

2.2 Ad eccezione dell'anticipazione per spese sanitarie, che può essere richiesta in qualsiasi momento, nei restanti casi sopra indicati l'aderente può inoltrare la richiesta di anticipazione al Fondo dal momento del raggiungimento degli otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari (c.d. "anzianità").

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per fruire si tiene in considerazione la “*data di sottoscrizione*”, ovvero in aggiunta al periodo di iscrizione al Fondo, sono considerati anche eventuali precedenti periodi di partecipazione ad altre forme pensionistiche complementari, nell'ambito delle quali l'aderente non abbia esercitato il riscatto totale della posizione previdenziale ivi maturata.

2.3 Importo dell'anticipazione:

- l'aderente può fruire dell'anticipazione entro i seguenti limiti massimi:
 - ✓ **fino al 75 per cento** della posizione individuale maturata, nel caso di anticipazione per spese sanitarie e per l'acquisto e/o ristrutturazione della prima casa di abitazione;
 - ✓ **fino al 30 per cento** della posizione individuale maturata, nel caso di anticipazione per ulteriori esigenze dell'aderente;
- nel caso di anticipazioni per ulteriori esigenze di cui alla lettera d) del comma 2.1, l'importo minimo richiedibile è fissato in euro 2.000,00 al lordo delle imposte di legge; pertanto, eventuali richieste inoltrate al Fondo per importi inferiori non verranno accolte;
- l'importo massimo erogabile è determinato applicando le percentuali sopraindicate alla posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni già percepite e non reintegrate; l'importo così calcolato viene quindi decurtato delle somme già percepite per il medesimo titolo;
- la somma complessiva delle anticipazioni erogate all'aderente non può in ogni caso eccedere:
 - ✓ **il 75 per cento** della posizione complessivamente maturata, incrementata delle anticipazioni già ricevute e non reintegrate;
 - ✓ **il 30 per cento** della posizione complessivamente maturata, incrementata delle eventuali anticipazioni già ricevute per lo stesso titolo e non reintegrate. Pertanto, nel caso di reiterate richieste di anticipazioni per ulteriori esigenze, queste possono trovare accoglimento soltanto fino a concorrenza del limite del 30 per cento della posizione di volta in volta maturata.

2.4 L'anticipazione è sottoposta a tassazione ai sensi del D.Lgs. n. 252/2005.

2.5 L'aderente ha la facoltà di richiedere anche più di una volta, al Fondo, l'erogazione di somme a titolo di anticipazione, nel rispetto dei limiti complessivi di cui al precedente comma 2.3.

Inoltre, sempre nel rispetto dei medesimi limiti, l'aderente può fruire di non più di due anticipazioni nel corso dell'anno solare ovvero, limitatamente ai soli interventi relativi alla prima casa di abitazione effettuati sul medesimo immobile, di una sola anticipazione nell'arco di dodici mesi.

2.6 L'anticipazione liquidata non può mai essere superiore alla spesa sostenuta e documentata dall'aderente, al netto di eventuali rimborsi (assicurativi, di casse sanitarie e di altri enti) percepiti in relazione alla spesa per la quale è inoltrata al Fondo la richiesta di anticipazione.

2.7 Non sono ammesse richieste di ulteriori anticipazioni, quando sussistono anticipazioni precedenti che non risultano complete della documentazione dovuta.

2.8 Norma generale di estensione.

Le previsioni del presente Documento che si riferiscono al matrimonio e le previsioni contenenti la parola "*coniuge*", si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.



Attenzione

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la spesa non venga sostenuta ovvero risulti inferiore rispetto all'anticipazione erogata ovvero la documentazione richiesta ai sensi dei successivi paragrafi non venga consegnata al Fondo nei termini previsti, l'aderente è tenuto a restituire, in tutto o in parte, la somma ricevuta dal Fondo, reintegrando così la propria posizione individuale; inoltre, fino ad allora, eventuali richieste successive di anticipazione, non saranno accolte dal Fondo.

3. ANTICIPAZIONE PER SPESE SANITARIE

- 3.1** L'aderente può chiedere l'anticipazione della posizione individuale per sostenere le spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari, che sono riconosciuti ed attestati dalle competenti strutture pubbliche (incluso il medico di base) e che non sono già rimborsate da altri enti (assicurazioni, casse sanitarie, altri enti), a seguito di gravissime situazioni relative all'aderente medesimo, al coniuge ed a figli.
- 3.2** L'anticipazione può anche essere utilizzata per la copertura delle spese accessorie (ad es. spese di viaggio e soggiorno sostenute dall'aderente e dal familiare per prestare assistenza) connesse alla terapia e all'intervento, purché documentate.
- 3.3** L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche di cui al primo comma non preclude all'aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria – anche privata, italiana ed estera – presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.
- 3.4** L'anticipazione può essere richiesta entro sei mesi dalla effettuazione della spesa.

4. ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO DELLA PRIMA CASA

- 4.1** L'aderente può chiedere l'anticipazione della posizione individuale per sostenere le spese relative all'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione, in relazione alla quota di proprietà.
- 4.2** Si considera prima casa di abitazione l'immobile che è destinato a residenza o dimora abituale dell'aderente o dei suoi figli, per il quale sono riconosciute in sede di acquisto le agevolazioni fiscali tempo per tempo vigenti.
- 4.3** Costituiscono fattispecie rilevanti per la richiesta dell'anticipazione l'acquisto da terzi, l'assegnazione di alloggio in cooperativa e la costruzione in proprio.
- 4.4** La somma erogata a titolo di anticipazione per acquisto della prima casa può anche essere utilizzata per la copertura degli oneri accessori e funzionalmente connessi, purché documentati, tra i quali, ad esempio: *oneri di urbanizzazione; oneri per prestazioni professionali (progettazione, perizie, sopralluoghi, relazioni di conformità alla normativa tempo per tempo vigente, altro); oneri per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavoro; oneri di intermediazione immobiliare; oneri di registrazione e/o trascrizione del preliminare di compravendita; oneri fiscali; spese notarili.*
- 4.5 Casi particolari:**
- è ammessa l'anticipazione per l'acquisto di prima casa di abitazione in stato estero, purché l'aderente o un suo figlio ivi abbia o intenda trasferire la residenza ovvero la stessa risulti destinata a sua dimora abituale; in tale caso, l'accertamento del presupposto per l'anticipazione viene condotto discrezionalmente dal Fondo, sulla base della documentazione prodotta dall'aderente;
 - è ammessa l'anticipazione per l'acquisto di prima casa di abitazione effettuato in tutto o in parte dal coniuge in regime di comunione dei beni;

- non è ammessa, l'anticipazione per acquisto prima casa da parte di un aderente separato già comproprietario di un alloggio assegnato in godimento all'altro coniuge;
- non è ammessa l'anticipazione per l'acquisto di diritti reali di godimento sull'immobile diversi dal diritto di proprietà, fatta eccezione per l'acquisto della nuda proprietà, purché l'acquirente sia ivi residente, e per l'acquisto della proprietà superficiaria; l'usufrutto è previsto solo se si è già in possesso della nuda proprietà;
- non è ammessa l'anticipazione per l'acquisto, con atto separato, delle pertinenze di immobili già di proprietà dell'aderente, aventi le caratteristiche di prima casa.

4.6 L'anticipazione per acquisto della prima casa può essere richiesta entro diciotto mesi dal perfezionamento dell'acquisto.

L'aderente, che risulti già proprietario di prima casa, può richiedere l'anticipazione per una nuova prima casa, a condizione che la vendita del primo immobile sia perfezionata entro dodici mesi dall'atto di acquisto del nuovo immobile.

4.7 La richiesta di anticipazione per acquisto della prima casa deve essere corredata della documentazione di seguito indicata.

5. ANTICIPAZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA

5.1 L'aderente può chiedere l'anticipazione della posizione individuale per sostenere le spese relative alla realizzazione degli interventi sulla prima casa di abitazione, [propria o dei figli](#), previsti dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 (*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*).

5.2 Si considera prima casa di abitazione quella conforme ai requisiti di cui al comma 4.2, incluso l'immobile acquisito a titolo di successione ereditaria, donazione e permuta.

5.3 In conformità al sopra citato articolo 3 (*"Definizioni degli interventi edilizi"*) del DPR 380/2001, l'anticipazione è concessa per i seguenti interventi:

- a) interventi di manutenzione ordinaria:** sono le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) interventi di manutenzione straordinaria:** sono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico – sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
- c) interventi di restauro e di risanamento conservativo:** sono interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio,

l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) interventi di ristrutturazione edilizia: sono interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

5.4 La somma erogata a titolo di anticipazione per interventi di cui al presente paragrafo sulla prima casa può essere utilizzata anche per la copertura degli oneri accessori e funzionalmente connessi, purché documentati, tra i quali, ad esempio: oneri di urbanizzazione; oneri per prestazioni professionali (progettazione, perizie, sopralluoghi, relazioni di conformità alla normativa tempo per tempo vigente); oneri per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavoro; oneri fiscali.

5.5 L'anticipazione per gli interventi di cui al presente paragrafo sulla prima casa può essere richiesta entro dodici mesi dalla data di conclusione dei lavori.

6. ANTICIPAZIONE PER ULTERIORI ESIGENZE

6.1 L'aderente può richiedere anticipazioni per ulteriori e non documentate esigenze, diverse da quelle di cui ai precedenti paragrafi da 3 a 5.

6.2 L'anticipazione per ulteriori esigenze è concessa dal Fondo alle condizioni e nei limiti illustrati nel precedente paragrafo 2.

7. DISPOSIZIONI OPERATIVE

7.1 PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

L'aderente per richiedere l'anticipazione della posizione individuale complessivamente maturata deve:

- **Collegarsi al sito** www.fondopensionemetlife.it
- **Accedere all'Area Riservata**
- **Scegliere la funzione** *Richiesta di anticipazione* dal menù a sinistra
- **Compilare i dati richiesti nel modulo**
- **Stampare e firmare il modulo compilato**
- **Scegliere la funzione** *Trasmissione Modulistica* dal menù a sinistra
- **Effettuare l'upload** della seguente documentazione:
 - Modulo compilato
 - Carta d'Identità e Codice Fiscale
 - Consenso al trattamento dei dati personali, secondo l'informativa resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche, firmata dal soggetto a favore del quale si

- chiede l'anticipazione ovvero, nel caso di figli minori, firmata da chi ne esercita la potestà genitoriale o ne ha la rappresentanza legale;
- nel caso in cui l'aderente abbia in atto contratti di finanziamento notificati al Fondo e garantiti dalla propria posizione presso il Fondo, liberatoria di pagamento che la società finanziaria è obbligata ad inviare direttamente al Fondo;
 - Documentazione ulteriore a seconda della tipologia di anticipazione (*Spese sanitarie/Acquisto/Ristrutturazione prima casa*)

All'atto dell'inserimento della richiesta, il sistema informatico fornisce una stima dell'importo erogabile al netto delle imposte di legge, dando indicazione di un valore compreso tra un minimo ed un massimo.



ANTICIPAZIONE PER SPESE SANITARIE

- a. dichiarazione, rilasciata dalla struttura pubblica competente (ASL o medico di base convenzionato ASL), attestante il carattere necessario, straordinario ed estremamente grave della terapia e dell'intervento, cui si riferisce la richiesta di anticipazione; tale dichiarazione deve essere prodotta anche in caso di terapia ed intervento effettuato privatamente;
- b. copia dei documenti fiscali (fatture, ricevute), attestanti le spese sostenute e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale, emessi non oltre sei mesi prima della presentazione della richiesta di anticipazione;
- c. in caso di spesa sostenuta per il coniuge o per i figli:
 - codice fiscale del coniuge o dei figli;
 - certificato dello stato di famiglia, attestante il rapporto di parentela con l'aderente;
in alternativa, estratto riassuntivo dell'atto di matrimonio (in caso di spese sostenute per il coniuge) ovvero certificato/estratto di nascita con indicazione di paternità e maternità (in caso di spese sostenute per i figli);
- d. Valutata la situazione di necessità ed urgenza, il Fondo può corrispondere l'anticipazione all'aderente, anche prima dell'esecuzione della terapia e dell'intervento a cui si riferisce la richiesta di anticipazione;

in tale caso, *in alternativa* ai documenti di cui alla precedente lettera **b)**, l'aderente è tenuto a presentare copia del preventivo di spesa, datato non oltre sei mesi prima della richiesta di anticipazione, redatto e sottoscritto dall'ente o professionista sanitario che effettuerà la prestazione.

L'aderente ha comunque l'onere di produrre la copia dei documenti fiscali (fatture, ricevute) attestanti la spesa sostenuta, entro i sei mesi successivi alla data di erogazione dell'anticipazione.

Particolarità

Per gli interventi fatti all'estero: se la fattura è in valuta estera, l'aderente dovrà presentare il cambio valuta fatto dalla banca al giorno di emissione della fattura e il controvalore in euro.



ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE

- a. atto notorio ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale l'aderente dichiara la sussistenza dei requisiti per l'agevolazione fiscale di "prima casa" ed in particolare:
 - di richiedere l'anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli;
 - di non essere titolare (ovvero che il figlio non è titolare) di diritti reali di proprietà e di godimento di altra abitazione nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile cui si riferisce la richiesta di anticipazione;
 - di non essere titolare (ovvero che il figlio non è titolare), in tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà e di godimento su altra abitazione acquistata con le agevolazioni per la prima casa;
 - alternativamente, nel caso in cui risulti titolare (ovvero che il figlio risulti titolare) di diritti di proprietà su altra abitazione acquistata con le agevolazioni della prima casa, di impegnarsi ad alienare la prima casa di abitazione entro dodici mesi dalla data di acquisto del secondo immobile;
- b. certificato di residenza, attestante l'avvenuto trasferimento della residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile oggetto della richiesta di anticipazione o autocertificazione, in cui si esplicita l'intenzione di voler trasferire entro diciotto mesi dall'acquisto la residenza presso l'immobile oggetto di acquisto;
- c. in caso di spesa sostenuta per il coniuge o per i figli:
 - codice fiscale del coniuge o dei figli;
 - certificato dello stato di famiglia, attestante il rapporto di parentela con l'aderente;

in alternativa, estratto di matrimonio (in caso di spese sostenute per il coniuge) ovvero certificato/estratto di nascita con indicazione di paternità e maternità (in caso di spese sostenute per i figli).



**ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO DELLA PRIMA CASA,
A SECONDA DELLA MODALITÀ DI ACQUISTO
(DA TERZI, ASSEGNAZIONE DA COOPERATIVA, COSTRUZIONE IN PROPRIO):**

Nel caso di acquisto della prima casa da terzi:

- a. copia dell'atto notarile di compravendita da cui risulti la proprietà dell'immobile;
- b. certificato di residenza, attestante l'avvenuto trasferimento della residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile oggetto della richiesta di anticipazione o autocertificazione, in cui si esplicita l'intenzione di voler trasferire entro diciotto mesi dall'acquisto la residenza presso l'immobile oggetto di acquisto;
- c. il Fondo può corrispondere l'anticipazione all'aderente, anche prima dell'acquisto a cui si riferisce la richiesta di anticipazione. In tale caso, l'aderente è tenuto a presentare:
 - in luogo dell'atto di cui al precedente punto a), copia del contratto preliminare di compravendita ovvero proposta irrevocabile di acquisto controfirmata per accettazione dal proprietario di casa, contenente tutte le informazioni necessarie per portare a termine la compravendita e sottoscrivere direttamente il rogito notarile;

L'aderente ha comunque l'onere di produrre, entro sei mesi dall'acquisto, la copia dell'atto notarile di compravendita;
 - in luogo del documento di cui al precedente punto b), dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'impegno a trasferire la residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile oggetto della richiesta di anticipazione, entro diciotto mesi dall'acquisto.

Nel caso di assegnazione della prima casa da cooperativa:

- a. copia dell'atto notarile di assegnazione dell'alloggio da cui risulti il diritto di proprietà o di proprietà superficiaria dell'immobile;
- b. certificato di residenza, attestante l'avvenuto trasferimento della residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile oggetto della richiesta di anticipazione o autocertificazione, in cui si esplicita l'intenzione di voler trasferire entro diciotto mesi dall'acquisto la residenza presso l'immobile oggetto di acquisto;
- c. il Fondo può corrispondere l'anticipazione all'aderente, anche prima dell'acquisto a cui si riferisce la richiesta di anticipazione. In tale caso, l'aderente è tenuto a presentare:
 - in luogo dell'atto di cui al precedente punto a) copia dell'atto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell'alloggio e copia del contratto d'appalto.

L'aderente ha comunque l'onere di produrre, entro sei mesi dall'assegnazione, copia dell'atto notarile di assegnazione;

- in luogo del documento di cui al precedente punto **b)**, dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'impegno a trasferire la residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile oggetto della richiesta di anticipazione, entro diciotto mesi dall'acquisto.

Nel caso di costruzione in proprio della prima casa:

- a. copia dell'atto notarile da cui risulti la proprietà del terreno;
- b. copia della concessione edilizia;
- c. copia dei documenti fiscali (fatture, ricevute), attestanti le spese sostenute, e copia dei relativi pagamenti;
- d. copia della comunicazione di fine lavori e copia della domanda di accatastamento;
- e. copia del certificato di abitabilità ed agibilità;
- f. il Fondo può corrispondere l'anticipazione all'aderente, anche prima del completamento della costruzione a cui si riferisce la richiesta di anticipazione.

In tale caso, l'aderente è tenuto a presentare:

- in luogo dei documenti di cui ai punti **c), d) ed e)**, copia del contratto di appalto e dei preventivi di spesa, redatti e sottoscritti dalle imprese che realizzeranno la costruzione.

L'aderente ha comunque l'onere di produrre i documenti di cui al punto **c)** entro sei mesi dall'erogazione dell'anticipazione ovvero entro sei mesi dall'emissione delle fatture;

L'aderente è tenuto altresì a produrre i documenti di cui ai punti **d) ed e)** entro sei mesi dal completamento della costruzione.



**ANTICIPAZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE RISTRUTTURAZIONE
DELLA PRIMA CASA**

- a. copia dell'atto da cui risulti la proprietà ovvero il diritto reale di godimento dell'immobile su cui viene effettuato l'intervento e visura per soggetto, rilasciata dalla competente Agenzia del Territorio;
- b. atto notorio ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che l'intervento per il quale si chiede l'anticipazione riguarda la prima casa di abitazione;
- c. copia dell'abilitazione amministrativa richiesta dalla normativa edilizia, tempo per tempo vigente, in relazione alla tipologia di interventi da realizzare (comunicazione di inizio lavori, concessione edilizia, autorizzazione, altro);
- d. certificato di residenza;

- e. certificazione della società appaltatrice dei lavori in cui si attesta che i lavori rientrano in quelli previsti

dalla normativa art. 3, comma 1, lettere a) b) c) d), D.P.R. n° 380/2001

- f. copia dei documenti (fatture/ricevute) attestanti le spese sostenute ovvero, nel caso di interventi relativi a parti comuni di edifici in condominio, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione della spesa;

- g. copia delle ricevute dei bonifici bancari, eseguiti ai sensi della normativa fiscale, tempo per tempo vigente, per fruire della detrazione fiscale prevista dall'articolo 16-bis del D.P.R. n. 917/1986 (Testo Unico sulle Imposte dei Redditi) e successive modifiche ed integrazioni, dai quali risultino gli estremi del documento di spesa, il nominativo ed il codice fiscale/partita iva del destinatario del bonifico, il codice fiscale del beneficiario della detrazione;

- h. il Fondo può corrispondere l'anticipazione all'aderente, anche prima dell'intervento a cui si riferisce la richiesta di anticipazione di cui al presente paragrafo;

in tale caso, l'aderente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda, copia del contratto di appalto e dei preventivi di spesa, redatti e sottoscritti dalle imprese che realizzeranno l'intervento;

fermo, comunque, che l'aderente ha l'obbligo di produrre i documenti di cui ai **punti f) e g)** in un'unica soluzione entro dodici mesi dall'erogazione dell'anticipazione.

- i. in caso di spesa sostenuta per i figli:

- codice fiscale dei figli;
- certificato dello stato di famiglia, attestante il rapporto di parentela con l'aderente;
in alternativa, certificato/estratto di nascita con indicazione di paternità e maternità;



ANTICIPAZIONE PER ULTERIORI ESIGENZE

Per tale casistica non è prevista ulteriore documentazione

7.2 TEMPI DI LIQUIDAZIONE

7.2.1 Valorizzazione della posizione

Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, la posizione previdenziale viene valorizzata alle seguenti date:

- l'ultimo giorno lavorativo del mese, per le richieste di anticipazione, trasmesse tramite upload nell'area riservata, entro la mattina del 5° giorno lavorativo precedente l'ultimo giorno del mese;
- l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo, per le richieste di anticipazione, trasmesse tramite upload nell'area riservata, successivamente al termine indicato al precedente alinea.

La valorizzazione avviene comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta

7.2.2 Validità della richiesta

La richiesta di anticipazione è validamente trasmessa al Fondo, tramite upload nell'area riservata, quando risulta completa di tutta la documentazione, richiesta a seconda della tipologia di anticipazione e descritta nei precedenti paragrafi da 3 a 6.

7.2.3 Incompletezza/incongruità della documentazione probatoria ricevuta

Nel caso sia stata verificata l'incompletezza ovvero l'incongruità della documentazione probatoria ricevuta, la richiesta di anticipazione è classificata come "sospesa". In tal caso, ricevuta la richiesta, ma non l'intera e/o corretta documentazione, viene inviata all'aderente una mail contenente l'elenco della documentazione mancante, necessaria per poter valutare la richiesta ed il termine di cui al par.7.2.1 è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della stessa.

Decorsi infruttuosamente **90 giorni** dall'invio della suddetta mail, la richiesta avanzata verrà *rifiutata*.



AVVERTENZE:

1. Il Fondo si riserva la possibilità di chiedere, al momento della disamina della richiesta, ulteriore documentazione a supporto, in funzione di quanto previsto dalla normativa vigente.

Tenere monitorata la casella di posta elettronica indicata nell'area riservata

Il mancato tempestivo invio della documentazione integrativa richiesta causa ritardi nell'erogazione.

2. A seconda della tipologia anticipazione (*spese sanitarie, acquisto prima casa/ristrutturazione, ulteriori motivi*) viene applicata una diversa tassazione, che può variare dal 15% al 23%.

Per maggiori informazioni consulta il *Documento sul Regime Fiscale*, disponibile sul sito web del Fondo.

3. **Non viene applicato nessun costo di gestione della pratica.**

7.3 OBBLIGO DI REINTEGRO

- 7.3.1** Quando l'anticipazione è erogata in via anticipata sulla base di contratti preliminari o preventivi di spesa, l'aderente è tenuto a trasmettere la documentazione probatoria della spesa sostenuta, descritta nei precedenti paragrafi da 3 a 6 in funzione della tipologia di anticipazione, in modo tempestivo e comunque entro e non oltre i termini ivi stabiliti.
- 7.3.2** Qualora, per qualsiasi motivo, gli interventi non vengano eseguiti ovvero la spesa sostenuta risulti inferiore all'importo dell'anticipazione erogata ovvero la documentazione richiesta non venga consegnata al Fondo nei termini previsti, l'aderente è tenuto a restituire la maggiore somma ricevuta, reintegrando così la propria posizione previdenziale; fino ad allora, il Fondo non potrà accogliere eventuali successive richieste di anticipazione.

8. FACOLTA' DI REINTEGRO

- 8.1** L'aderente che ha fruito dell'anticipazione può ricostituire la posizione previdenziale accantonata al momento dell'anticipazione stessa, effettuando versamenti a titolo di reintegro.
- 8.2** Le anticipazioni possono essere reintegrate, totalmente o parzialmente, in qualsiasi momento.
- 8.3** Il reintegro può essere effettuato con modalità una tantum.
- 8.4 Disposizioni operative:**
- l'aderente che intende effettuare il reintegro parziale o totale deve compilare ed inviare al Fondo il modulo *"Reintegro delle somme anticipate"*, reperibile sul sito web del Fondo; la compilazione deve avvenire in occasione del versamento eseguito, fornendo così opportuna evidenza del reintegro che si va ad effettuare sulla propria posizione individuale;
 - il versamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario intestato al *"Fondo Pensione Dipendenti Metlife"*, con IBAN: IT34V030690321900000012519, presso INTESA SANPAOLO S.p.A., con causale *"reintegro delle somme anticipate, seguita dal codice fiscale dell'aderente"*;
 - il modulo *"Reintegro delle somme anticipate"* e copia della ricevuta del bonifico devono essere trasmesso al Fondo, tramite upload in area riservata, secondo quanto indicato nel modulo stesso, entro il giorno 20 del mese di riferimento; in caso di mancato rispetto di tale termine, l'investimento della somma versata è effettuato il mese successivo.
- 8.5** Le somme versate a titolo di reintegro sono imputate alla posizione individuale dell'aderente come specificato nel precedente alinea.

8.6 Regime fiscale:

- i versamenti effettuati a titolo di reintegro dell'anticipazione sono deducibili dal reddito complessivo dell'aderente ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 252/2005: essi concorrono quindi a formare, insieme ai contributi versati, l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo dell'aderente entro il limite massimo di euro 5.164,57;
- le somme versate a titolo di reintegro sono imputate sulla posizione individuale anticipata, in modo tale da ricostituire la posizione contributiva esistente al momento dell'anticipazione.

Pertanto:

- ✓ a fronte di reintegri riguardanti montanti maturati fino al 31/12/2006, l'aderente è tenuto a comunicare al Fondo l'importo reintegrato eccedente il sopra indicato limite massimo quale "contribuzione non dedotta" nell'anno; l'importo oggetto del reintegro non determina quindi in questi casi effetti fiscali sulle imposte originariamente versate. Si consideri che le imposte versate in occasione dell'anticipazione riguardanti la componente ante 31/12/2006 saranno oggetto di conguaglio fiscale solo in sede di prestazione finale;
- ✓ a fronte di reintegri riguardanti montanti maturati dal 01/01/2007, sulle somme eccedenti il sopra indicato limite massimo di deducibilità è riconosciuto all'aderente un credito d'imposta, pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione e proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato; tale credito può essere utilizzato in compensazione in sede di dichiarazione dei redditi.

A tale fine l'aderente è tenuto a trasmettere al Fondo, tramite upload nell'area riservata, la seguente documentazione probatoria:

- certificazione dell'anticipazione erogata e delle relative ritenute;
- dichiarazione attestante la volontà di reintegrare l'anticipazione percepita e l'ammontare della somma reintegrata, da trasmettere al Fondo tramite upload nell'area riservata, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stato effettuato il reintegro.